

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

TRA

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI SASSARI**

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI

PROVINCIA DI SASSARI

COMUNE DI SASSARI

VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute (allegato A);

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da porre i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Sassari nelle condizioni di adottare delle prassi uniformi;

PREMESSO CHE

1. L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni (Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, ASL competenti), e delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;

2. La presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione delle istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere, e pone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle singole situazioni;

3. Per regolamentare in modo unitario percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle specifiche indicazioni rilasciate dal medico curante, i soggetti istituzionali coinvolti convengono di articolare il presente Protocollo di Intesa.

VALUTATO CHE

1. L'assistenza e l'eventuale soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;

2. Tale attività deve rientrare in un protocollo terapeutico stabilito caso per caso dal medico curante, la cui scrupolosa osservanza è di fondamentale importanza per la sicurezza della persona;

3. La prestazione dell'eventuale soccorso deve essere supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Protocollo Terapeutico e criteri adottati dai medici curanti per autorizzare la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria del Servizio Sanitario Nazionale, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, sulla base di documentazione comprendente la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco indispensabile.

L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:

- l'assoluta necessità;
- l'indispensabilità della somministrazione in orario scolastico;
- la non discrezionalità della somministrazione del farmaco, sia in relazione agli eventi in cui occorre somministrarlo, sia in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e conservazione del farmaco;
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Il modulo di autorizzazione (allegato 2) deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:

- generalità dello studente;
- nome commerciale del farmaco;
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.

Art. 2 Compiti della Famiglia

La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente Scolastico:

- la richiesta di somministrazione dei farmaci in orario scolastico con il proprio consenso alla somministrazione degli stessi da parte di personale non sanitario (allegato 3);
- il modulo di autorizzazione rilasciato dai Servizi di Pediatria del S.S.N., dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale (allegato 2);
- i farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

Art.3 Compiti delle Istituzioni Scolastiche

Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta della famiglia, o dello studente se maggiorenne, e il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa:

- costruisce, con tempestività, insieme al medico curante uno specifico Piano di Trattamento Sanitario, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy;
- individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco indispensabile;
- acquisisce eventuali disponibilità di altri operatori scolastici adeguatamente formati per la somministrazione dei farmaci indispensabili in orario scolastico;
- cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (coinvolgendo eventualmente anche la famiglia o lo studente),

dopo aver individuato gli operatori scolastici e la necessaria formazione nei casi specifici;

- informa il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e trasmette la documentazione necessaria, in occasione dei passaggi ad altre scuole, dopo aver acquisito il consenso della famiglia o dello studente se maggiorenne.

Art.4 Somministrazione dei farmaci e/o autosomministrazione

Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'autosomministrazione dei farmaci prescritti e autorizzati dal medico curante, e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.

Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'Intervento in atto potranno essere proseguiti.

Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con il medico curante e la famiglia, nel

Progetto d'Intervento si può prevedere l'autosomministrazione.

Nei casi in cui si presentassero criticità nell'applicazione del presente protocollo d'intesa e per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e dal Ministro della Salute, circa la somministrazione dei farmaci in orario scolastico (Moratti-Storace,25/11/2005).

Art.5 Gestione dei casi particolari

Il Dirigente Scolastico per casi particolari, in cui si renda necessario elaborare specifici Progetti d'Intervento per l'attività di "formazione in situazione" rivolta agli operatori scolastici, che prevedano il coinvolgimento di specialisti e/o dei medici curanti, può avvalersi del supporto anche dei Servizi della ASL 1 di "Coordinamento delle Attività di Educazione Sanitaria" e di "Formazione" nonché degli altri Servizi o delle Unità Operative, sia della ASL 1 che dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria (A.O.U.) di Sassari.

Nei casi eccezionali - per particolarità della situazione socio-sanitaria del bambino e/o della famiglia e/o della Scuola -nei quali, nonostante gli opportuni interventi di informazione e formazione di cui sopra, permanesse l'impossibilità di realizzare la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario, si potrà prevedere il ricorso ad altre forme assistenziali da studiare di volta in volta.

Art.6 Gestione dell'emergenza

Resta comunque prescritto il ricorso ai Servizi di Emergenza Territoriale 118 e/o di Pronto Soccorso del S.S.N. nei casi in cui non sia applicabile il Protocollo Terapeutico, ovvero questo risulti inefficace.

Art.7 Validità e durata della presente Intesa

Le Parti convengono di effettuare una verifica sull'efficacia applicativa della presente Intesa dopo un anno della sua attuazione. Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e dalle ASL in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche evidenziate.

Firme dei sottoscriventi:

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale

Uff. VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari f.to Dr. Vincenzo Tortorella

Direttore Generale dell'ASL N° 1 di Sassari f.to Dr. Marcello Giannico

Il Presidente della Provincia di Sassari f.to Dr.ssa Alessandra Giudici

Il Sindaco del Comune di Sassari f.to Dr. Gianfranco Ganau

Sassari 24/06/2011